

COMUNE DI TIVOLI (RM)

Settore VI° (Urbanistica, Edilizia, Ambiente)

SEZIONE AMBIENTE

ORDINANZA N. 426 PROTOCOLLO N. 27915 DEL 27 MAG. 2016

PREVENZIONE INCENDI – TUTELA AMBIENTALE OBBLIGO DISERBO E PULIZIA FONDI INCOLTI : ANNO 2016.

IL SINDACO

- Premesso che periodicamente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato d'incuria e abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;
- Che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché alla rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;
- Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
- Tenuto conto altresì della possibilità d'incendio di sterpaglie in vista dell'approssimarsi della stagione estiva;
- Vista la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Visto l'art. 54, comma 4, del D.lgs 18 agosto n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (omissis)
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16.09.2011 N. 415, "Piano regionale di previsione, massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi periodo 2011-2014" che stabilisce all'art. 2 che il periodo di massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi individuato dal 15 giugno al 30 settembre come del resto indicato dalla citata legge quadro n. 353/2000;
- Visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- Visto l'art. 50 comma 5 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- Visto il D.L.vo 30.04.1992, n. 285;
- Visti gli art.li n. 90,91,92,93,93,95 e 96 del Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005;



Tiveli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità



- Visti gli artt.449 e 650 c.p.;
- Visti gli art. 14 e 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n. 285;
 - Visti gli artt.li n. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 del regolamento regionale n. 7 del 18/04/2005;

ORDINA

- I singoli privati e gli Enti pubblici e privati, in qualità di
 - o proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse,
 - o di detentori di fasce di rispetto di acquedotti, di elettrodotti, di linee ferroviarie e stradali,
 - di responsabili di cantieri edili e stradali,
 - di amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali,
 - o proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere in edificate,

ciascuno di rispettive competenze, devono procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;

- I soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi e altri agenti infestanti;
- in tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, in prossimità dei periodi estivi, lavori atti a prevenire eventuali incendi;
- E'vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti ch convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.
- Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore ai 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.
- I gestori di cabine elettriche, precedentemente al rischio d'incendio, devono provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri;
- I soggetti su indicati e in particolar modo i proprietari e conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno stradale onde garantire la visibilità e viabilità delle strade stesse ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.
- I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade per tutte le strade correnti lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;
- Tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge. Sarà consentita la bruciatura di detti materiali, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla-osta di questo comune, al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
- Nel periodo dal 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2015 è vietato bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed



- infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali interpoderali, provinciali e i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;
- NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2015 stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sono vietati, ai sensi dell'art.10 comma 5 della legge 353 del 21.11.2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio.
- I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

INOTRE DISPONE

Che chiunque violi la presente ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

	TABELLA DELLE SANZIONI		
Α.	Nel caso mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di € 155,00 a 624,00 determinata ai sensi dell'art. 29 comma 3 , del Cod. della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art. 195 del D.l.gs N. 285 del 30.04.1992		
B.	Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di sco di acque pluviali, come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione amministrati pecuniaria di € 150,00;		
C.	Nel caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari , ivi presenti o depositati ai sensi dell'art. 255 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000 euro . Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.		
D.	Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti solo potenzialmente l'innesco di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRI sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L. 353 del 21.11.2000. A carico degli inadem verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del C.P.		

Al personale del Comando Polizia locale, in collaborazione con le altre autorità, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti :

- 1. Il controllo del territorio comunale;
- 2. Il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
- 3. L'irrogazione delle sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento.

Per ogni sanzione irrogata dovrà essere data comunicazione immediata al VI Settore – Sezione Ambiente.

Inoltre ogni trimestre il Comando Polizia Locale dovrà inviare al VI Settore – Sezione Ambiente, per ogni sanzione irrogata, un elenco indicante : il numero progressivo , il nominativo/i nominativi dei responsabili sanzionati, l'indirizzo oggetto di accertamento, l'importo della sanzione .

In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.



Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.LGS 104/2010 , entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto , o , in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. 24/11/1971, n. 1.199 .

Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti l'avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie sono attivi i telefoni istituzionali di seguito indicati :

ENTI	RECAPITO TELEFONICO		
VV.FF.	115		
Corpo Forestale dello Stato –Servizio di emergenza ambientale	1515		
Sala Operativa Regionale, Protezione civile	803555		
Comando della Polizia Municipale	0774/453501		

TIVOLI 24.05.2016

R

IL SINDACO
Giuseppe PROIETTI

INFINE DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

Pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale;

Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio;

Inserita nel sito ufficiale del Comune di Tivoli: www.comune.tivoli.rm.it

SI DISPONE LA NOTIFICA AI DESTINATARI INDICATI NELLA TABELLA SOTTOSTANTE :

<i>i</i> .	DESTINATARI	CAP	COMUNE
	ALL'ECONOMO COMUNALE	00019	SEDE
	PER L'AFFISSIONE DI N. 100 MANIFESTI PER LA CITTÀ E BORGATE		
<u>!</u>	ALLA PROVINCIA DI ROMA SETTORE VIABILITA'	00152	ROMA
	Via Di Villa Phamphili 84		
	info@cittametropolitana.gov.it		grand and the second se
	ALL'AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA
	Via Alberto Bergamini N. 50		
	Info@autostrade.it		
	ALL'Acea ATO2 S.P.A.	00154	ROMA
	Sede legale Piazzale Ostiense N. 2 Tel. 06.57991		
	Acea.spa@pec.aceaspa.it		
	AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	00019	TIVOLI (RM)
	Via Paterno n.2		
	dir.prev.lazio@cert.vigilfuoco.it		
	ALLE FERROVIE DELLO STATO	00158	ROMA
	DIVISIONE INFRASTRUTTURA DI ROMA – UNITA' TERRITORIALE SUD-EST		
1	Via Volturno N. 58		The second secon
	direzione lazio@trenitalia it	00154	ROMA
'	ALL'ENEL DIREZIONE PRODUZIONE IDROELETTRICA - MEDIO APPENNINO- NUCLEO DI ROMA		
		1	
	VIA OSTIENSE N. 92	00019	TIVOLI (RM)
3	ALL'ENEL DISTRIBUZIONE		
	Via Lago Di Albano N. 3	00156	ROMA
9	ALLA TERNA SPA - RETE ELETTRICA NAZIONALE		
	Via Egidio Galbani , N.70 - tel. +39 06 8313 8111	00019	TIVOLI (RM)
10	ALL'ASA TIVOLI SPA	50025	
	VIA TREVIO N. 9		
	Info@asativolispa.it	00020	CICILIANO(RM
11	AL CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO STAZIONE	00020	0.0.2
	Piazza Caduti Di Nassyria	00019	TIVOLI (RM)
12	AL COMMISSARIATO DELLA P.S.	00013	110 027 (1111)
	Largo Salvo D'acquisto, 20 - Tel 0774 31941	00019	TIVOLI (RM)
13	AI CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA DI TIVOLI	00020	
_ ,	Via Aldo Moro	00019	TIVOLI (RM)
14	AI CARABINIERI COMANDO STAZIONE BAGNI DI TIVOLI	00019	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Via Vittorio Alfieri 1 - tel. 0774 375871	20010	TIVOLI (RM)
15	ALLA GUARDIA DI FINANZA COMANDO COMPAGNIA	00019	TIVOLI (INIVI)
	Via Nazionale Tiburtina n. 40.	00010	TIVOLI (PM)
17	ALLA POLIZIA PROVINCIALE – DISTACCAMENTO PROVINCIALE TIVOLI	00010	TIVOLI (RM)
	Via Maremmana Inferiore, Km. 0,300 - Località Ponte Lucano		
	Centralino 0774/534509, Fax 0774/534417;	00010	Tivoli (RM)
18	AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE	00019	ווטטוו (אויז)
	Via Monte Vescovo n. 2.	20040	TUOU (DAA)
19	ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI RADIO SOCCORSO TIVOLI –	00019	TIVOLI (RM)
	Via Montevescovo 2.		THOU (DAZ)
20	AL GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO –	00019	TIVOLI (RM)
20	Via Montevescovo 4.		
21	ALL'ATER – DELLA PROVINCIA DI ROMA	00192	ROMA
21	Via Ruggero Di Lauria N. 28		
	aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it		
	AL SETTORE VI – EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE – SEZIONE AMBIENTE –	00019	TIVOLI (RM)
22	Sede comunale		į



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Ulmanità

Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanita

